

Codice DB2016

D.D. 20 novembre 2013, n. 942

Sistema radio regionale. Approvazione Verbale di accordo fra Ministero della Difesa-Aeronautica Militare - Comando Aeroporto Cameri e la Regione Piemonte. Impegno di spesa Euro 2.900,00 sul capitolo 131900/2013 a favore Agenzia del Demanio - Direzione Regionale del Piemonte e Valle d' Aosta.

Con deliberazione n. 36-16157 del 27/1/97 e n. 32-27723 del 5/7/99 la Giunta Regionale individuava le sedi delle Centrali Operative per il coordinamento delle richieste di emergenza sanitaria facenti capo al numero telefonico 118, assegnando contestualmente le relative competenze alle diverse Aziende Sanitarie Regionali .

Con L.R. n. 61 del 12.12.1997 “Piano Sanitario Regionale” la Regione Piemonte ha delineato un complesso di servizi di emergenza che devono funzionare con ottima interazione a garanzia del servizio di emergenza territoriale della Regione.

Posto che le frequenze radio sono riservate ai servizi di emergenza sanitaria secondo quanto previsto al DM 06/10/1998 la cui titolarità è assegnata alla Regione Piemonte, si è reso necessario definire le modalità con le quali si devono utilizzare i sistemi radio, il numero delle stazioni fisse , e un numero sufficiente di stazioni ripetitrici. Queste ultime sono ubicate in siti in posizioni strategiche con possibilità di ampia diffusione, muniti della necessaria energia elettrica, di allarmi per il black out, protetti dalla possibilità di vandalismi e aventi caratteristiche di sicurezza a norma della L. 626/94 e s.m.i.

Poiché per il sito ubicato presso Monte Trivero Rubello (BI) sono state riscontrate le suddette caratteristiche, la Regione Piemonte, con nota Prot. 1421/DB 20.06 del 16/01/2009 dell'Assessorato alla Sanità ha fatto richiesta di ospitalità per la stazione radio ripetitrice necessaria per il sistema 118 presso la stessa località .

Con nota N.M.DGTEL/244/00281/T8 -1 del 6 febbraio 2012 il Ministero della Difesa, preso atto della documentazione pervenuta ha espresso parere favorevole di nulla osta alla suddetta richiesta di ospitalità, e verificate le autorizzazioni rilasciate alla Regione Piemonte dal Ministero delle Comunicazioni, in applicazione del D.M. 6 ottobre 98, ha proposto la sottoscrizione di Verbale di accordo tra le parti.

Considerato che per tale concessione è prevista una spesa presunta per l'anno 2013 quantificata in € 2.900,00 da corrispondere all' Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Piemonte e Valle d' Aosta , si ritiene necessario impegnare tale somma sul capitolo 131900/2013 (ass 100290) per il pagamento del canone annuo concordato;

Tutto ciò premesso, e attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
visto il D.P.R. 27/3/92;
visto il D.M. 6/10/98;
visto la L.23/2008 art. 17 e 18;
vista la L.R 7/2001

vista la DGR 39-5093 del 18 dicembre 2012;
vista la L.R. 8 del 07/05/2013;
vista la L.R. 9 del 07/5/2013;
vista la L.R. 16 del 16/8/2013
vista la DGR 35-5974 del 17 giugno 2013;
vista la DGR 26-6229 del 02/08/2013
vista la DGR 26-6372 del 17/09/2013
vista la lettera di assegnazione n. 23604 del 14.10.2013

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimenti deliberativi n. n. 101 - 18190 del 7/9/92, n 32 – 27723 del 5/7/99

determina

-di approvare il verbale di Accordo con il Ministero della Difesa.- Aeronautica Militare – Comando Aeroporto di Cameri che prevede l'ospitalità, presso il proprio sito, degli apparati ricetrasmittenti di collegamento e/o sistemi irradianti di copertura e diffusione del sistema radiomobile, così come previsto nell' allegato A, parte integrante della presente determinazione.

- di impegnare la somma di € 2.900,00 sul CAP 13190 del bilancio 2013 (assegnazione n. 100290) a favore dell' Agenzia del Demanio –Direzione Regionale del Piemonte e Valle d' Aosta (CF 06340981007) quale importo necessario al pagamento del canone annuo di ospitalità presso il sito dell' Aeronautica Militare – Comando Aeroporto di Cameri

- di dare atto che trattasi di atto non soggetto agli obblighi di tracciabilità previsti dalla l.n. 136 del 13 agosto 2010 in quanto a favore di soggetto avente personalità giuridica di diritto pubblico.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli art. 26 e 27 D.Lgs 33/2013.

Il Dirigente
Daniela Nizza

Allegato



AERONAUTICA MILITARE
COMANDO AEROPORTO CAMERI

VERBALE DI ACCORDO

fra il

- MINISTERO DELLA DIFESA – AERONAUTICA MILITARE – COMANDO AEROPORTO CAMERI

e la

- REGIONE PIEMONTE DIREZIONE SANITA'

avente ad oggetto

L'OSPITALITA' DI APPARECCHIATURE TLC PRESSO IL SITO A.M. MONTE TRIVERO RUBELLO (BI).

L'anno Duemilatredici, il giorno _____ () del mese di _____

Presso il sito A.M. di S.R.I. Monte Trivero Rubello (BI) sono convenuti i Sigg.:

- Col. A. A. n.n. Nav Walter DE GENNARO in qualità di Comandante dell'Aeroporto Cameri Ente rappresentante il Ministero della Difesa – Aeronautica Militare in quanto Consegnatario del comando AM . richiamato in oggetto;
- Dott. Sergio Francesco MORGAGNI in qualità di Direttore della Direzione Sanità Regione Piemonte Ente richiedente l'ospitalità;

Premesso che

- la REGIONE PIEMONTE Direzione Sanità, ha richiesto ospitalità per apparati TLC presso il sito A.M. di S.R.I. Monte Trivero Rubello (BI) per il seguente motivo: ospitalità apparati radio;
- con il dispaccio n° M_DACLCMLOG/45684 datato 08.04.2008 il Comando Logistico — servizio Infrastrutture - ha definito gli aspetti procedurali riguardanti le ospitalità di antenne ed apparati P.R./TLC appartenenti ad Enti militari e civili dello Stato sia nei siti di esclusivo

interesse dell'A.M. che in quelli di interesse di S.M.D., disponendo per tali fattispecie la necessità di acquisizione del parere di competenza di S.M.D. e l'acquisizione dell'autorizzazione di GENIODIFE a procedere nella formalizzazione degli atti;

- con il dispaccio n°M_DARM003/0017070 datato 15/02/2012 il Comando Logistico ha autorizzato la predetta ospitalità sotto condizione del rispetto delle limitazioni di seguito riportate;
- con il dispaccio n° M_DSC4D/0605192 datato 18/04/2012 lo Stato Maggiore Difesa ha autorizzato la predetta ospitalità sotto condizione del rispetto delle limitazioni di seguito riportate;
- con il dispaccio n° M_D/GGEN/02/412663/253/335/12 datato 09/05/2012 il Ministero della Difesa -GENIODIFE- ha infine rilasciato il proprio "NULLA OSTA" all'ospitalità in questione disponendone la formalizzazione tramite "verbale di accordo" tra le Parti, contenente, oltre alle usuali clausole cautelative degli interessi dell'Amministrazione Difesa, le specifiche prescrizioni di cui al dispaccio medesimo;

tutto ciò premesso

il Rappresentante dell'Amministrazione Difesa - Aeronautica Militare procede nella formalizzazione richiesta, concedendo al Rappresentante dell'Ente Richiedente quanto citato in oggetto alle seguenti condizioni :

1) DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni sei con decorrenza dal **10/07/2013 al 31/12/2018** e potrà essere rinnovata previa sottoscrizione di apposito atto di concessione, su richiesta del concessionario da far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia del Demanio, Filiale Piemonte e Valle d'Aosta, non oltre il termine di otto mesi prima della cessazione del rapporto e, pertanto, entro e non oltre la data del 31/12/2018, fatto comunque salvo quanto già pattuito tra l'Amministrazione usuaria e la Direzione Sanità con apposita scrittura privata.

2) CANONE

Per la concessione di cui al presente atto il Concessionario corrisponderà un canone annuo all'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta - Filiale di Torino di **€. 2.900,00 (euro duemilanovecento/00)**, giusta determinazione della predetta Agenzia di cui al foglio prot.n°2012/15801 del 19/11/2012.

Il versamento del predetto canone all'erario dovrà essere effettuato in un'unica soluzione anticipato a mezzo dei modelli F24, che saranno inviati dalla Filiale del Demanio mediante Postel. Per gli anni successivi al primo, il canone di concessione sarà aggiornato annualmente in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT, per l'anno precedente. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del concessionario, qualunque ne sia il titolo.

E' fatto obbligo al Concessionario, entro 5 giorni dal pagamento, di trasmettere alla competente Agenzia del Demanio e al Servizio Amministrativo dell'Ente Consegretario stipulante per conto dell'A.D. (fax.: 0321-632712), la ricevuta dell'avvenuto versamento del relativo canone tramite presentazione del modello di pagamento F/24, debitamente quietanzato.

Qualora il concessionario non provveda al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti, l'A.D. ha la facoltà di dichiarare l'immediata decadenza dell'atto concessivo.

Nel canone di concessione non sono comprese le spese per gli allacciamenti e le forniture di acqua, energia elettrica, telefono, riscaldamento e quanto altro necessario, nonchè ogni altra spesa sostenuta dall'A.D. riconducibile alla concessione; tali spese saranno quindi corrisposte

dal Concessionario direttamente al Comando Consegnatario secondo modalità di pagamento da concordarsi in sede locale.

L'A.D. non si assume alcuna responsabilità in caso di sospensione/interruzione nella fornitura del servizio da parte delle società erogatrici eventualmente intervenute nei confronti dell'A.D. o per motivi finanziari ad essa imputabili, rinunciando il richiedente in tal caso, sin d'ora, a qualsiasi pretesa di sorta.

3) DISPOSIZIONI GENERALI

L'Ente Richiedente si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari che il Comando Consegnatario/Capo del Teleposto del sedime intenderà emanare per il corretto espletamento dei propri compiti istituzionali.

In particolare, l'accesso al sito AM. da parte di personale e mezzi per necessità dell'Ente Richiedente interverrà previa autorizzazione del Comando Consegnatario/Capo del Teleposto e con modalità da concordarsi direttamente col medesimo secondo le vigenti disposizioni.

Qualora il Richiedente affidi la manutenzione a Ditta/soggetto terzo incaricato, è compito del Richiedente l'ospitalità informare ed ottenere l'autorizzazione all'accesso per detto personale.

Eventuali lavori di ammodernamento/potenziamento dell'impianto in questione, dovranno in futuro essere autorizzati dal Ministero della Difesa e per gli stessi verrà predisposto un atto aggiuntivo al presente Verbale Accordo.

4) COSTI E CONTINUITA' FORNITURE

L'Ente Richiedente si assume tutti gli oneri per spese dirette ed indirette (installazione, manutenzione, gestione, esercizio e rimessa in pristino di immobili di proprietà A.M.) riconducibili a quanto in oggetto, provvedendo altresì ad installare, sempre a proprie cure e spese, specifici contatori a diffalco per il rilevamento dei consumi (di energia elettrica, acqua, etc...) effettuati; inoltre l'Ente Richiedente si impegna a partecipare alle spese di manutenzione quantificate annualmente in proporzione all'utilizzo di immobili, aree, strade, impianti e servizi.

Qualora si rendessero necessarie interruzioni di energia elettrica ed altre forniture alle installazioni del Richiedente, dette interruzioni saranno oggetto di apposito concordamento preventivo tra il Comando Consegnatario e l'Ente Richiedente.

5) CUSTODIA INSTALLAZIONI

L'Aeronautica Militare non intende in alcun modo costituirsi depositaria delle apparecchiature e dei beni dell'Ente Richiedente, rimanendo quindi la custodia e la conservazione di tali apparecchiature e beni a totale carico, rischio e pericolo del Richiedente, senza responsabilità alcuna per l'Aeronautica Militare né per mancanze o sottrazioni, né per danni provenienti da incendi, eventi naturali, od altre cause.

6) DANNEGGIAMENTI

L'Ente Richiedente si assume la piena responsabilità per la buona conservazione delle proprie installazioni e solleva l'Aeronautica Militare da ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni prodotti da queste a persone, cose, o terzi.

L'Ente Richiedente dovrà dare immediato e circostanziato avviso scritto al Comando Consegnatario in caso di danni, sia prodotti da terzi che dovuti a cause di forza maggiore, a beni di proprietà A.M..

7) **MANUTENZIONI**

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di ordinaria manutenzione relativo alle installazioni richiamate nel presente atto l'Ente Richiedente dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente Consegnatario/Capo del Teleposto;

Tutti gli interventi di straordinaria manutenzione/potenziamento che dovessero interessare le predette installazioni dovranno essere oggetto di apposito progetto, conforme alle prescrizioni/clausole impartite dalle SS.AA. del Ministero Difesa, e preventivamente autorizzati dall'A.M., a seguito di valutazione degli aspetti tecnici di compatibilità sia statica che elettromagnetica.

8) **POSIZIONAMENTO**

L'Ente Richiedente si impegna a non occupare spazi/aree già precettate da altri progetti interforze e di Forza Armata .

9) **COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA**

L'Ente Richiedente si impegna ad utilizzare le frequenze assegnate ed autorizzate, secondo il piano presentato, che comunque non interferiscano con i sistemi T.L.C. esistenti di Aeronautica Militare, altre FF.AA. e Corpi dello Stato, e con quelle che in futuro fossero installate se di proprietà dell'Aeronautica Militare.

Qualora risultasse che le installazioni dell'Ente Richiedente superino i livelli massimi prescritti dalle vigenti norme di legge per i valori di campo elettromagnetico consentito, o fossero incompatibili con quanto qui prescritto, l'Ente Richiedente sarà tenuto a ridurre la potenza erogata ovvero, ove ciò non risultasse sufficiente, a provvedere allo spegnimento ed alla rimozione delle stesse a propria cura e spese.

In particolare il Richiedente dovrà garantire la conformità dell'impianto oggetto dell'ospitalità ai limiti concernenti i tetti di radio frequenza compatibili con la salute umana previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n° 381 del 10.09.1998, provvedendo alle attività previste per l'eventuale risanamento del sito qualora siano superati i limiti di Legge (Art. 5 del DM 10.09.1998 n° 381).

10) **CONTROLLI**

L'Aeronautica Militare si riserva il diritto di effettuare controlli tecnici amministrativi sugli impianti ospitati, anche senza termine di preavviso.

11) **PRESCRIZIONI SPECIFICHE**

L'Ente richiedente, al termine dell'installazione, si impegna a fornire le indicazioni relative alla individuazione e valutazione del rischio previste dall'art. 33 del decreto Legislativo 9 aprile 2008, nr. 81, sottoscrivendo con questa Amministrazione/Teleposto il Duvri.

12) **REVOCA**

Il presente accordo potrà essere revocato dall'A.M., in qualsiasi momento e previa comunicazione di gg. 30, sempre che non vi siano motivazioni di carattere operativo di F.A. per le quali, in tal caso, la revoca sarà immediata.

Il presente verbale, redatto in 6 (sei) esemplari, viene sottoscritto dalle Parti per accettazione.

Il Rappresentante del
Ministero della Difesa Aeronautica Militare
Comando Aeroporto Cameri
IL COMANDANTE

Col. A.A.r.n.n.Nav. Walter DE GENNARO

Il Rappresentante della Regione Piemonte
Direzione Sanità

Dott. Sergio Francesco MORGAGNI
